

Ancora sulla sanatoria ambientale per opere edilizie

Domanda: Le sanzioni penali individuate dall'art. 181 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. sono di tipologia sostanzialmente differente. Tutte le disposizioni riguardanti la sanatoria di interventi di modifica del territorio e/o edilizi in zona paesaggistica fanno riferimento al "reato" di cui all'art.181 o addirittura al comma "uno" del medesimo articolo. La possibilità di ottenere la cosiddetta "compatibilità ambientale" con conseguente estinzione del reato previsto dal comma 1 bis del medesimo articolo è ammessa?

Risposta: (a cura dell'Avv. Valentina Stefutti) va preliminarmente chiarito come la fattispecie di cui all'art.181 del Codice Urbani afferisca unicamente la disciplina degli illeciti ambientali, laddove gli illeciti edilizi continuano a rimanere autonomamente normati –e, per gli effetti, sanzionati – dal DPR 6 giugno 2001 n.380. Il richiamo all'art.20 della legge n.47/85, come ha chiarito più volte la giurisprudenza, deve considerarsi unicamente *quod poenam*, in un contesto in cui le due fattispecie, come si è visto, rimangono del tutto autonome anche sul piano sanzionatorio.

Tanto premesso, la norma di cui al quesito proposto, nella versione novellata dal D.lgs. n.157/06, , è chiarissima nel ritenere sanabili, sempre sotto il profilo ambientale, e ferma restando l'applicabilità delle sanzioni amministrative di cui al precedente art.167, unicamente i cd. interventi edilizi minori, di cui all'art.1ter del citato art.181.

Publicato il 30 dicembre 2007

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.